

Statuto dell'Associazione Giardino Botanico Isole di Brissago

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione senza fine di lucro, denominata "Associazione Giardino Botanico Isole di Brissago".
La sede è presso il domicilio del Presidente del Comitato *pro tempore*.

2. Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

L'associazione ha quale fine di

- consolidare ed ulteriormente sviluppare e valorizzare il Giardino Botanico Isole di Brissago (GBIB), mirando ad un assetto duraturo e sostenibile a lungo termine
- fornire un contributo di sensibilizzazione, finanziario e/o di altra natura (per esempio a livello di marketing, scientifico, ecc.), in particolare tramite campagne di raccolta fondi da privati interessati, anche rivolte al grande pubblico (crowd-funding)
- creare in tal modo le premesse per una stabile partnership pubblico/privato, che garantisca al GBIB la necessaria autonomia finanziaria e gestionale.

3. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone di:

- quote sociali, che vengono stabilite annualmente dall'assemblea dei soci;
- contribuzioni volontarie, donazioni o lasciti di soci o terzi;
- ricavi da iniziative promosse dall'associazione stessa.

4. Soci – ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC)

Ogni persona fisica e giuridica interessata alla finalità dell'associazione può diventare socio tramite il pagamento della quota sociale annuale.

5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

6. Dimissioni ed esclusione (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (ossia entro il 30 giugno), per la fine di un anno. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento, senza fornire un motivo. L'assemblea sociale delibera in merito all'esclusione (art. 65 cpv. 1 e art. 72 CC).

7. Organi dell'associazione: (art. 64 CC)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- b) il Comitato (art. 69 CC)
- c) l'Ufficio di revisione.

8. L'Assemblea sociale

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale. Un'Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.

I soci vengono invitati all'Assemblea sociale con preavviso di un mese, via e-mail, con allegato l'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC).

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- a) Elezione o revoca del Comitato (art. 69 CC) e nomina del presidente
- b) Elezione o revoca dell'Ufficio di revisione
- c) Elaborazione e modifica degli statuti (art. 60 cpv. 2 CC)
- d) Approvazione della contabilità e del rapporto dell'ufficio di revisione
- e) Fissazione delle quote sociali annue
- f) Esclusione dei soci (art. 65 cpv. 1 CC)

In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti (art. 67 CC).

9. Il Comitato (art. 69 CC)

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Essi rimangono in carica 1 anno e possono essere rieletti.

Il Comitato si organizza autonomamente; un membro ha funzioni di cassiere ed è responsabile per la contabilità.

Il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno e ne gestisce le attività.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri di Comitato. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

Le decisioni possono essere prese anche per e-mail, telefono, teleconferenza o simili (e verranno successivamente debitamente verbalizzate).

10. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente con un altro membro del Comitato.

11. L'Ufficio di revisione

L'Assemblea sociale nomina il revisore dei conti, il quale controlla la contabilità. Esso rimane in carica 1 anno e può essere rieletto.

12. Responsabilità (art. 75a CC)

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

13. Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)

Lo scioglimento può essere pronunciato in ogni tempo dall'Assemblea sociale, con una maggioranza di due terzi dei soci.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va a un'istituzione senza scopo di lucro che persegua la stessa o una simile finalità (art. 57 CC).

14. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 25 ottobre 2017.

Locarno, 25 ottobre 2017

(firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC)